

Circolare 2013/1

Fondi propri computabili – banche

Fondi propri delle banche computabili sotto il profilo prudenziale

Riferimento:	Circ. FINMA 13/1 «Fondi propri computabili – banche»
Data:	1° giugno 2012
Entrata in vigore:	1° gennaio 2013
Ultima modifica:	27 marzo 2014 (le modifiche sono contrassegnate con un * ed elencate alla fine del documento]
Concordanza:	sostituisce la Circ. FINMA 08/34 «Fondi propri di base – banche» del 20 novembre 2008
Basi legali:	LFINMA art. 7 cpv. 1 lett. b LBCR art. 4 cpv. 2 OBVM art. 29 OFoP art. 2, 23 cpv. 2, 30 cpv. 4, 31 cpv. 3
Allegato:	Reporting relativo all'utilizzo dell'opzione del <i>fair value</i>

Destinatari																											
LBCR			LSA			LBVM	LinFi				Licol				LRD		Altri										
Banche	Gruppi e cong. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e cong. assicurativi	Intermediari assicurativi	Commercianti di val. mobiliari	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertori di dati sulle negoziazioni	Sistemi di pagamento	Partecipanti	Direzioni dei fondi	SICAV	Società in accomandita per ICC	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating	
X	X					X																					

I. Oggetto	nm.	1–8
A. Area di consolidamento regolamentare	nm.	3
B. Fondi propri computabili per tutte le banche	nm.	4–5
C. Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale	nm.	6–8
II. Campo di applicazione	nm.	9–10
Parte 1 – Fondi propri computabili per tutte le banche	nm.	11–121
III. Principi	nm.	11–17
IV. Finanziamento degli strumenti di capitale proprio in caso di emissione	nm.	18–21
V. Capitale di partecipazione	nm.	22–24
VI. Utili relativi all’esercizio in corso	nm.	25–29
VII. Quote di capitale detenute dagli azionisti minoritari	nm.	30–42
VIII. Elementi di capitale di istanze con forma giuridica diversa dalla società anonima	nm.	43–60
A. Banche cantonali e altre banche con forma giuridica di diritto pubblico	nm.	44–49
B. Banchieri privati	nm.	50–55
C. Capitale sociale di cooperative	nm.	56–60
IX. Strumenti di capitale a conversione condizionale o con rinuncia condizionale del credito	nm.	61–78
A. Situazione attuale	nm.	61–64
B. Computo	nm.	65–66
C. Estensione della rinuncia al credito e della conversione	nm.	67–69
D. Partecipazione al miglioramento dopo la riduzione del credito	nm.	70–76
E. Trattamento nell’ambito delle correzioni	nm.	77
F. Divieto di detenzione da parte di banche di rilevanza sistemica	nm.	78
X. Disposizioni contrattuali applicabili in un momento di imminente insolvenza (point of non-viability, PONV)	nm.	79–94
A. Aspetti generali	nm.	79–83
B. Attivazione	nm.	84–88
C. Aspetti particolari all’interno di un gruppo finanziario	nm.	89–90

D.	Rapporto tra strumenti di capitale esterni e interni	nm.	91–94
XI.	Elementi dei fondi propri complementari (T2)	nm.	95–105
A.	Rettifiche di valore	nm.	95–98
B.	Riserve	nm.	99–102
C.	Obbligazioni postergate delle banche cantonali	nm.	103
D.	Conferimenti di capitale da parte dei soci illimitatamente responsabili al di fuori del CET1	nm.	104–105
XII.	Correzioni	nm.	106–121
A.	Attività fiscali differite (DTA)	nm.	106–109
B.	Diverse deduzioni	nm.	110–117.2
C.	Deduzioni in base ai valori soglia	nm.	118–121.2
	Parte 2 – Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale	nm.	122–158
XIII.	Ulteriori correzioni per le banche con chiusura basata su uno standard riconosciuto a livello internazionale	nm.	122–126
XIV.	Calcolo dei fondi propri di base	nm.	127
XV.	Correzioni	nm.	128–144
A.	Principi relativi alle correzioni di utili e perdite non realizzati nei fondi propri di base	nm.	129–131
B.	Effetti delle correzioni sugli attivi ponderati in funzione del rischio	nm.	132–133
C.	Indicazione delle principali correzioni relative ai fondi propri computabili di banche con standard riconosciuto a livello internazionale	nm.	134–144
XVI.	Riconoscimento dell'opzione del fair value (fair value option)	nm.	145–154
XVII.	Calcolo a livello di chiusura individuale	nm.	155–156
XVIII.	Reporting supplementare	nm.	157
XIX.	Audit	nm.	158
XX.	Disposizioni transitorie	nm.	159–160

I. Oggetto

La presente Circolare:

- nell'ambito dei fondi propri computabili di cui al Titolo secondo dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03), disciplina le disposizioni tecniche di esecuzione di carattere generale per banche, commercianti di valori mobiliari e gruppi finanziari (di seguito indicati collettivamente come «banche»); e 1
- contiene disposizioni speciali per le banche che allestiscono le proprie chiusure dei conti in base a standard contabili internazionali riconosciuti, debitamente autorizzati dalla FINMA (di seguito indicati come «standard riconosciuti a livello internazionale»). 2

A. Area di consolidamento regolamentare

Il calcolo consolidato dei fondi propri computabili e necessari si basa sull'area di consolidamento regolamentare determinata ai sensi degli art. 7–9 OFoP. 3

B. Fondi propri computabili per tutte le banche

I numeri marginali 11–121 contengono le disposizioni tecniche di esecuzione relative alle indicazioni riportate nel Titolo secondo dell'Ordinanza sui fondi propri (Fondi propri computabili). 4

A integrazione del Titolo secondo, è necessario tenere in debita considerazione le rispettive definizioni dei concetti di cui all'art. 4 lett. c–f OFoP nel Titolo primo (Disposizioni generali). 5

C. Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale

In conformità al nm. 10 Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche», alle banche è consentito allestire le proprie chiusure dei conti in base alle norme stabilite dall'International Accounting Standards Board (norme IFRS/IAS) e ai Generally Accepted Accounting Principles degli Stati Uniti d'America (US-GAAP). 6*

Gli standard riconosciuti possono essere utilizzati solo per le chiusure consolidate e per le eventuali chiusure individuali supplementari. 7

Secondo quanto disposto dall'art. 31 cpv. 3 OFoP, qualora una banca rediga le proprie chiusure secondo uno standard riconosciuto, la FINMA ha la facoltà di impartire istruzioni specifiche per il calcolo dei fondi propri necessari e computabili. 8

II. Campo di applicazione

Per le singole parti della presente direttiva trovano applicazione i seguenti ambiti di applicazione:

- Parte 1 – Fondi propri computabili per tutte le banche, a livello di singolo istituto e consolidato; e 9
- Parte 2 – Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale, le quali hanno la propria sede in Svizzera e allestiscono le proprie chiusure contabili secondo uno standard internazionalmente riconosciuto ai sensi del nm. 6. 10

Parte 1 – Fondi propri computabili per tutte le banche

III. Principi

Soltanto la componente qualitativamente più elevata del capitale sociale di una banca (titoli di partecipazione ai sensi dell'art. 4 lett. d OFoP) viene computata nei rispettivi fondi propri di base di qualità primaria (Common Equity Tier 1 – CET1). 11

La qualità ai sensi del nm. 11 viene misurata in base alla capacità di assorbimento delle perdite in via prioritaria da parte del capitale in condizioni di continuità d'impresa (*on a going concern*). 12

Qualora due o più differenti titoli di partecipazione vengano computati congiuntamente come CET1 di una banca, ciò presuppone che essi siano reciprocamente equiparati in termini di partecipazione agli utili e alle perdite (incluso il trattamento in caso di liquidazione). 13

Presso le banche e i gruppi finanziari assoggettati alla vigilanza della FINMA che sono organizzati come società anonime e le cui azioni ordinarie sono quotate sulla borsa svizzera o su un mercato estero equivalente, oltre alle azioni ordinarie nessun altro strumento del capitale societario viene computato come CET 1. 13.1*

La FINMA può esigere da una banca l'attestazione relativa alla corretta attribuzione in una componente concreta di capitale ai sensi dell'art. 18 OFoP. 14

I titoli di partecipazione non classificabili come CET1 di una banca vengono computati ai fondi propri di base supplementari (AT1) o ai fondi propri complementari (T2), nella misura in cui essi adempiano alle rispettive condizioni. 15

Le disposizioni di cui ai nm. 11–15 non escludono dal computo dei fondi propri di base di qualità primaria gli elementi esterni al capitale sociale (art. 21 cpv. 1 lett. b–e e cpv. 2 OFoP). 16

Qualora nelle riserve legali di una banca confluisca senza limitazione o destinazione d'uso un sovrapprezzo rispetto al valore nominale di una componente del capitale sociale (aggio), esso viene computato come CET1 a prescindere dalla qualità del capitale dello strumento concreto. 17

IV. Finanziamento degli strumenti di capitale proprio in caso di emissione

L'art. 20 cpv. 2 lett. a OFoP stabilisce che un'emissione di strumenti di capitale proprio non adempie ai requisiti posti ai fondi propri qualora la banca stessa finanzi l'investitore in tali titoli. 18

In linea di principio, è determinante l'arco temporale dell'emissione. L'OFoP non riconosce una procedura in cui una banca è in grado di perfezionare del tutto o in parte un'operazione di emissione di uno strumento di capitale proprio soltanto mettendo contestualmente a disposizione in misura determinante i mezzi finanziari necessari all'investitore per l'acquisto del titolo in questione. 19

Qualora la FINMA constati una simile procedura di finanziamento da parte della banca, il computo dello strumento di capitale proprio decade in misura pari al corrispondente finanziamento fino al momento in cui la relazione di credito con l'investitore in questione è stata risolta. 20

La concessione di un credito da parte di una banca a favore di un cliente contro la consegna a titolo di garanzia di titoli propri già emessi non si configura, in un consueto contesto bancario, come un finanziamento di strumenti di capitale proprio all'emissione. 21

V. Capitale di partecipazione

Il capitale sociale sotto forma di capitale di partecipazione viene classificato come componente di capitale ai sensi dei principi di cui ai nm. 11–15. 22

Il capitale di partecipazione classificato come fondi propri di base supplementari (AT1) non deve contenere alcuna forma esplicita e contrattualmente regolamentata di assorbimento delle perdite (conversione o riduzione dei crediti) ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 OFoP. 23

L'esonero ai sensi del nm. 23 non esime tuttavia il capitale di partecipazione dall'assorbimento delle perdite nel momento di un'imminente insolvenza (art. 29 OFoP, PONV). 24

VI. Utili relativi all'esercizio in corso

In applicazione dell'art. 21 cpv. 1 lett. e OFoP, una banca è libera di computare nel proprio CET1 un utile intermedio (su base trimestrale o semestrale), subordinatamente ai requisiti fissati nell'Ordinanza. 25

Attraverso il prerequisito del controllo sommario del conto economico si tiene conto del computo regolamentare di un utile intermedio, anche se nella prassi non viene effettuata una revisione integrale della chiusura intermedia da parte della società di audit. 26

Nell'implementazione della disposizione dell'ordinanza deve essere dedotta pro quota dall'utile intermedio una componente presumibile di distribuzione degli utili relativi alla chiusura intermedia. 27

Il corrispondente importo di una prevista distribuzione di utile è determinato sulla base di elementi di riferimento concreti, quali in particolare una prassi di distribuzione attuata negli anni precedenti o una pianificazione in tale senso da parte della banca. 28

Il fatto che per questioni di natura regolamentare l'utile intermedio venga computato in misura ridotta non obbliga la banca all'effettiva corresponsione di un dividendo. 29

VII. Quote di capitale detenute dagli azionisti minoritari

Le quote di capitale degli azionisti minoritari si determinano nel calcolo dei fondi propri consolidati quando dei terzi detengono componenti di capitale regolamentare in aziende totalmente consolidate (affiliate). 30

L'OFoP (art. 21 cpv. 2) stabilisce come requisito per il riconoscimento che la società affiliata sia un'azienda regolamentata ai sensi dell'art. 4 lett. c OFoP, il che richiede la conduzione di un'attività operativa. 31

Come parti terze sono considerati tutti gli investitori non collegati ad una società affiliata. In quanto tali, essi non possono essere connessi né direttamente, né indirettamente con una banca o una holding bancaria sovraordinata alla società affiliata, sotto il profilo dei diritti di voto o del capitale, oppure in altro modo. 32

Ai sensi dell'art. 663e cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, gli investitori collegati di un'affiliata sono quelle società che vengono accomunate per effetto di una direzione comune con la banca o la holding bancaria sovraordinata attraverso una maggioranza di voti o in altra forma. 33

Il requisito di base per il computo a livello consolidato è che le quote di capitale degli azionisti minoritari:

- siano state emesse dalla banca e considerate fondi propri di base di qualità primaria della stessa; e 34
- siano computabili in capo alla società affiliata. 35

A differenza della determinazione in ambito contabile degli interessi minoritari, sotto il profilo regolamentare un riconoscimento degli stessi avviene unicamente nella misura in cui nella società affiliata non venga giudicato come capitale eccedente (rispetto ai fondi propri necessari). 36

In tale fattispecie non viene computata la quota di capitale degli azionisti minoritari che eccede il requisito di capitale ai sensi dell'art. 41 OFoP. 37

Il requisito di capitale di cui al nm. 37 viene calcolato in base al più basso tra i seguenti requisiti: 38

- prescrizioni vigenti a livello locale per la società affiliata; oppure 39
- prescrizioni applicabili a livello consolidato per la banca / il gruppo finanziario per i rischi della società affiliata. 40

Secondo il medesimo principio applicato per il computo delle quote di capitale degli azionisti di minoranza in relazione ai fondi propri di base di qualità primaria (CET1), ai sensi degli art. 27 cpv. 6 e 30 cpv. 3 OFoP vengono riconosciute anche le componenti dell'ulteriore capitale regolamentare (AT1 e T2) delle medesime affiliate consolidate, nell'ambito del computo consolidato a livello di gruppo finanziario. 41

Le disposizioni relative alle quote di capitale degli azionisti minoritari non riguardano il riconoscimento limitato dei fondi propri di base supplementari o dei fondi propri complementari emessi da uno Special Purpose Vehicle (SPV) e trasferiti internamente a un gruppo. 42

VIII. Elementi di capitale di istanze con forma giuridica diversa dalla società anonima

La definizione dei fondi propri regolamentari fornita dall'OFoP si basa prevalentemente sulla forma giuridica della società anonima. Gli stessi criteri trovano applicazione anche per le istanze diverse dalla società anonima, tenendo in debita considerazione la loro forma giuridica e le caratteristiche del loro capitale sociale (art. 22 cpv. 3 e art. 23 cpv. 2 OFoP). 43

A. Banche cantonali e altre banche con forma giuridica di diritto pubblico

La garanzia statale degli enti pubblici attualmente disponibile per un'ampia parte delle banche cantonali e delle altre banche con forma giuridica di diritto pubblico non trova alcun riconoscimento nell'ambito del calcolo del capitale regolamentare delle banche. Tale garanzia non adempie infatti al primo principio fondamentale dell'art. 20 cpv. 1 OFoP, secondo cui i fondi propri devono essere interamente versati. 44

Il riconoscimento come CET1 del capitale di dotazione delle banche di diritto pubblico richiede che: 45

- tale capitale sia sostanzialmente nella piena disponibilità della banca senza alcun limite temporale; 46
- tale capitale copra le perdite in via prioritaria; e 47
- la banca non sia obbligata alla distribuzione a favore dei proprietari. 48

Qualora, oltre al capitale di dotazione o al capitale azionario, le banche cantonali e le altre banche con forma giuridica di diritto pubblico dispongano anche di un capitale di partecipazione, la computabilità dello stesso viene stabilita secondo le disposizioni di cui ai nn. 13–15 e 22–24. 49

B. Banchieri privati

I banchieri privati secondo la definizione della Legge sulle banche (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) si distinguono per la responsabilità illimitata da parte di almeno un socio. La responsabilità illimitata non è classificata come capitale regolamentare. Essa non adempie infatti al primo principio fondamentale dell'art. 20 cpv. 1 OFoP, secondo cui i fondi propri devono essere versati. 50

L'OFoP prevede che un banchiere privato possa computare nel CET1 due elementi di capitale, ovvero il conferimento di capitale accomandato e il conferimento di capitale del socio illimitatamente responsabile. 51

Nell'ambito della procedura per l'approvazione del contratto societario ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. a OFoP, la FINMA verifica la qualità regolamentare delle componenti di capitale. 52

Qualora nell'ambito della prosecuzione della gestione operativa un conferimento di capitale accomandato sia adibito all'assorbimento delle perdite soltanto in subordine ai conferimenti di capitale, esso è considerato come AT1. 53

L'art. 30 cpv. 4 lett. b OFoP colloca nei fondi propri complementari i conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili che non adempiono ai requisiti del CET1 (cfr. nm. 104 e 105). 54

Una distribuzione preferenziale di CET1 a favore dei soci è ammessa qualora in tale modo venga indennizzata la responsabilità illimitata. 55

C. Capitale sociale di cooperative

Le banche con forma giuridica di cooperativa che computano i certificati di quote come CET1 sono tenute, non appena si rende necessaria o viene comunque attuata una modifica degli statuti, ad adeguare gli stessi anche in funzione dei requisiti stabiliti dall'OFoP in materia di fondi propri di base di qualità primaria. 56

L'art. 26 OFoP contiene i requisiti minimi posti dalla sorveglianza bancaria al capitale in considerazione delle peculiarità del diritto cooperativo. 57

Le cooperative sono tenute a dotarsi di un'organizzazione tale da poter ottemperare al principio del CET1 secondo cui la banca può rifiutare la richiesta posta da un proprietario di capitale CET1 circa il rimborso dello stesso. 58

Qualora una banca intenda riconoscere ai propri soci cooperativi soltanto una componente limitata di liquidazione, una simile procedura non può avere luogo a beneficio di altri soci cooperativi, di un altro gruppo di proprietari o di ulteriori fornitori di capitale. 59

La distribuzione a favore dei titolari di certificati di quote può essere limitata a livello statutario soltanto se un'apposita disposizione non obbliga la banca stessa a una distribuzione. 60

IX. Strumenti di capitale a conversione condizionale o con rinuncia condizionale del credito

A. Situazione attuale

L'Ordinanza sui fondi propri colloca le obbligazioni con rinuncia condizionale al credito sostanzialmente sullo stesso livello degli strumenti di capitale a conversione condizionale. 61

Nel momento di un'imminente insolvenza (PONV, art. 29 OFoP e nm. 79–94) entrambe le forme di assorbimento delle perdite sono ammesse ai sensi del nm. 61. 62

Al di fuori del PONV, soltanto gli impegni dei fondi propri di base supplementari devono evidenziare una specifica capacità di assorbimento delle perdite (al più tardi nel momento in cui viene superata al ribasso una quota del 5,125 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria). 63

È ammesso predisporre, parimenti in via contrattuale, un assorbimento delle perdite al di fuori del PONV mediante uno strumento dei fondi propri complementari. 64

B. Computo

L'art. 20 cpv. 4 OFoP stabilisce che il computo degli strumenti di capitale a conversione condizionale o con rinuncia condizionale del credito si basi sulla qualità regolamentare, senza tenere in considerazione le peculiarità specifiche di assorbimento delle perdite. 65

Nella Circ. FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche» non è stato preso in conto un eventuale computo degli strumenti di capitale a conversione condizionale o con rinuncia condizionale del credito per la copertura dei requisiti dei fondi propri supplementari ai sensi dell'art. 20 cpv. 4 lett. a OFoP per le banche che non hanno rilevanza sistemica. 66

C. Estensione della rinuncia al credito e della conversione

La rinuncia condizionale a un credito concernente uno strumento di debito AT1 o T2 deve concedere una riduzione integrale del credito stesso (in relazione al valore nominale). 67

Di norma avviene una conversione completa, ovvero una riduzione integrale del credito. 68

In via eccezionale, la FINMA può disporre una conversione o una riduzione del credito in misura soltanto parziale. 69

D. Partecipazione al miglioramento dopo la riduzione del credito

L'articolo 27 cpv. 4 OFoP prevede che gli strumenti di capitale con rinuncia condizionale del credito possano prevedere contrattualmente un diritto condizionale differito alla partecipazione a un eventuale miglioramento della situazione finanziaria della banca. 70

Nell'ambito della verifica delle richieste secondo l'art. 27 cpv. 5 lett. b OFoP, la FINMA tiene in debita considerazione il grado di accettazione a livello internazionale degli 71

strumenti di capitale con diritti in caso di miglioramento.

Laddove risulti plausibile che la valutazione di un diritto in caso di miglioramento sia destinata a generare un impegno sostanziale per la banca a seguito della riduzione del credito, tale importo deve essere portato in deduzione dal computo del capitale regolamentare a partire dal momento dell'emissione. 72

Nell'ambito della propria procedura di autorizzazione, la FINMA valuta, relativamente al diritto di miglioramento, in particolare i seguenti aspetti:

- il rispetto dei requisiti in termini di diritto societario per la concessione condizionale di tali diritti; 73
- l'importo del diritto; 74
- la strutturazione, con particolare riferimento al primo momento utile di implementazione di un miglioramento, il grado di complessità e la durata massima di tale diritto; e 75
- la sostenibilità per la banca nel momento della distribuzione. 76

E. Trattamento nell'ambito delle correzioni

Gli strumenti di capitale relativi ad aziende del settore finanziario a conversione condizionale o con riduzione condizionale del credito al di fuori del PONV vengono gestiti mediante la procedura di deduzione determinante per gli strumenti di capitale proprio ai valori soglia (art. 36–38 e art. 40 OFoP), secondo le loro caratteristiche antecedenti alla conversione o alla riduzione del credito. 77

F. Divieto di detenzione da parte di banche di rilevanza sistemica

Alle banche svizzere di rilevanza sistemica è fatto divieto di detenere a proprio rischio strumenti di capitale a conversione condizionale o con riduzione condizionale del credito al di fuori del PONV di altre banche. È consentito detenere posizioni in relazione alla definizione dei corsi denaro e lettera nella funzione di market maker. 78

X. Disposizioni contrattuali applicabili in un momento di imminente insolvenza (Point of non-viability, PONV)

A. Aspetti generali

Ai sensi dell'art. 29 OFoP (AT1) e dell'art. 30 cpv. 3 OFoP (T2), gli strumenti di capitale devono prevedere contrattualmente già al momento della relativa emissione l'entità dell'assorbimento delle perdite come contributo di questi stessi strumenti al risanamento della banca o del gruppo finanziario nel momento di un'imminente insolvenza (Point of non-viability, PONV). 79

Analogamente agli strumenti di capitale condizionali, in ambito PONV la creazione di CET1 avviene per strutturazione contrattuale attraverso i seguenti elementi: 80

- conversione in capitale sociale; oppure 81
- attivazione di una riduzione integrale dei crediti. 82

In caso di imminente insolvenza, la riduzione del credito viene attuata sempre in modo completo e senza possibilità di maturazione di un diritto di partecipazione a un miglioramento secondo i nm. 70–76. 83

B. Attivazione

In conformità con gli standard minimi di Basilea, l'articolo 29 cpv. 2 OFoP considera il PONV come raggiunto nelle seguenti circostanze:

- prima della richiesta di un sostegno da parte delle autorità pubbliche; oppure 84
- quando viene ordinato dalla FINMA al fine di evitare un'insolvenza. 85

Non sono considerati come causa di un'attivazione ai sensi del nm. 84 gli interventi delle autorità pubbliche che evidenziano un carattere prevalentemente commerciale e che avrebbero potuto essere effettuati anche da una parte terza. 86

La decisione di attivare le conseguenze condizionali previste nei rispettivi strumenti di capitale secondo il nm. 85 comporta una valutazione soggettiva da parte della FINMA. 87

L'attivazione di un PONV anche in assenza di un sostegno da parte delle autorità pubbliche punta a sfruttare il potenziale di creazione di CET1 insito nel PONV stesso. 88

C. Aspetti particolari all'interno di un gruppo finanziario

Qualora vengano emessi strumenti di capitale attraverso una società affiliata regolamentata con sede in un paese estero, non è possibile escludere che le autorità di vigilanza di tale stato impongano la propria competenza per l'attivazione del PONV per tale società affiliata. 89

Qualora una banca svizzera emetta AT1 o T2 attraverso una società affiliata regolamentata all'estero e i fondi così raccolti vengano convogliati nelle unità nazionali del gruppo attraverso uno strumento di capitale interno, la FINMA decide circa il relativo riconoscimento nell'ambito di un approccio consolidato, tenendo in considerazione a tale riguardo le disposizioni in materia di PONV vigenti nel paese di origine. 90

D. Rapporto tra strumenti di capitale esterni e interni

Il requisito relativo alle emissioni da parte di una società veicolo non operativa (art. 28 e art. 20 cpv. 3 OFoP), secondo cui lo strumento di capitale interno deve presentare un livello qualitativo analogo o superiore per il capitale regolamentare, esige che anche nello strumento di capitale interno sia parimenti presente una disposizione contrattuale PONV. 91

Nella misura in cui lo strumento di capitale esterno, in caso di PONV, preveda la conversione in capitale sociale CET1, la banca deve fare in modo, nell'ambito delle disposizioni contrattuali, che l'effetto del PONV non sia in conflitto con lo strumento di capitale interno. 92

È necessario prestare una particolare attenzione laddove il PONV nello strumento di capitale esterno e interno non si riferisca alla stessa azienda. 93

Qualora lo strumento di capitale condizionale preveda una conversione, in caso di occorrenza di un PONV la sequenza dallo strumento esterno e interno deve essere strutturata in modo tale che il miglioramento del CET1 vada a beneficio dell'azienda che avrebbe dovuto essere originariamente rafforzata dallo strumento di capitale. 94

XI. Elementi dei fondi propri complementari (T2)

A. Rettifiche di valore

Le banche che adottano l'AS-BRI possono computare nel capitale T2 le rettifiche di valore per i rischi di insolvenza che non possono essere attribuiti né a un determinato mutuatario, né tantomeno a una determinata posizione (rettifiche di valore forfaitarie a copertura dei rischi latenti) fino a un massimo dell'1,25 per cento della somma delle posizioni ponderate in funzione del rischio di credito (conformemente all'art. 49 OFoP). 95

Previo assenso dell'autorità di vigilanza, le banche che adottano l'IRB possono computare in tale ambito nel capitale T2 un'eventuale eccedenza delle rettifiche di valore. 96

Si ha un'eccedenza quando le rettifiche di valore secondo gli standard minimi di Basilea risultano superiori alle perdite attese calcolate secondo l'IRB. 97

L'eccedenza può essere computata al massimo in misura pari allo 0,6 per cento della somma delle posizioni ponderate secondo l'IRB. 98

B. Riserve

Come fondi propri complementari sono computabili:

- le riserve latenti nella posizione *accantonamenti*, nella misura in cui siano assegnate a un conto speciale e designate come fondi propri. Eventuali imposte latenti devono essere dedotte, a meno che non sia stato costituito un accantonamento corrispondente; 99*
- le riserve latenti nelle posizioni *partecipazioni* e *immobilizzazioni materiali*. Eventuali imposte latenti devono essere dedotte, a meno che non sia stato costituito un accantonamento corrispondente; 100*
- le riserve in titoli di partecipazione e obbligazioni, allibrate negli investimenti finanziari secondo il principio del valore più basso, limitatamente al 45 per cento dell'utile non realizzato. 101

Nel proprio rapporto sull'audit prudenziale, la società di revisione deve confermare la computabilità delle componenti di cui ai nm. 99 e 100 come fondi propri complementari. Parimenti, le banche sono tenute a divulgare in modo spontaneo i relativi importi alle autorità fiscali. 102

C. Obbligazioni postergate delle banche cantonali

Per le banche cantonali trova applicazione per analogia l'art. 30 OFoP nella misura in cui i prestiti postergati concessi alla banca in caso di rinuncia del creditore o in altro modo non siano coperti da una garanzia statale. 103

D. Conferimenti di capitale da parte dei soci illimitatamente responsabili al di fuori del CET1

Ai fini del computo dei conferimenti di capitale da parte di soci illimitatamente responsabili nei fondi propri complementari che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 25 OFoP, è necessario che:

- essi adempiano ai requisiti in termini di fondi propri di cui all'art. 20 OFoP; e 104
- la banca si impegni mediante una dichiarazione scritta depositata presso la società di audit a non corrispondere alcun avere a favore dei soci qualora in tale modo dovessero risultare violati i requisiti di cui all'art. 41 OFoP e le relative disposizioni di esecuzione della FINMA. 105

XII. Correzioni

A. Attività fiscali differite (DTA)

Le attività fiscali differite (*Deferred Tax Assets, DTA*) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura della banca devono essere dedotte ai fini del calcolo dei fondi propri di base di qualità primaria. 106

Una compensazione delle DTA con le passività fiscali differite (*Deferred Tax Liabilities, DTL*) è ammessa laddove DTA e DTL si riferiscano alla stessa autorità fiscale, e quest'ultima ammetta una simile prassi di compensazione. 107

Le DTL che possono essere compensate da DTA devono escludere gli importi già presi in considerazione nel quadro della definizione dell'importo determinante ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 e dell'art. 32 OFoP, per esempio l'avviamento (*goodwill*), i valori immateriali o i crediti iscritti a bilancio relativi a fondi previdenziali a prestazione definita. 107.1*

Qualora le DTA siano compensate da DTL, la loro ripartizione deve avvenire, da un lato, in maniera proporzionale (rapporto degli importi delle due categorie di DTA) ai DTA che sono sottoposti a soglie (DTA derivanti da differenze temporanee in conformità all'art. 39 cpv. 1 lett. B OFoP) e, dall'altro, in maniera proporzionale ai DTA che rientrano interamente nella deduzione del CET1 (DTA la cui realizzazione dipende dalla redditività futura in conformità all'art. 32 cpv. d OFoP). 107.2*

L'OFoP opera una distinzione tra:

- la deduzione integrale dai fondi propri di base di qualità primaria (art. 32 lett. d OFoP), come avviene in particolare in relazione alle perdite operative; e 108

- la deduzione di importi superiori a un valore soglia (art. 39 cpv. 1 lett. b OFoP), nella misura in cui le DTA si riferiscano a differenze temporali, come in particolare gli scarti di valutazione non riconosciuti per le perdite su crediti. 109

B. Diverse deduzioni

Il software deve essere dedotto dai fondi propri di base di qualità primaria ai sensi dell'art. 32 cpv. c OFoP da parte di quelle banche che lo equiparano a valori immateriali, in virtù dei principi contabili da loro applicati. 110

Una deduzione dei crediti nei confronti di fondi pensione orientati alle prestazioni ai sensi dell'art. 32 lett. g OFoP può essere omessa qualora la banca abbia in qualsiasi momento un potere di disposizione illimitato sull'attivo. 111

Il potere di disporre illimitato di cui al nm. 111 non risulta adempiuto in particolare se la banca necessita a tale riguardo dell'approvazione da parte di un organo dell'istituto di previdenza. 112

Per contro, non è deducibile dai fondi propri di base di qualità primaria un credito della banca a un istituto di previdenza laddove tale credito non riconosca all'istituto alcun diritto di compensazione, in particolare con i crediti contributivi di competenza dell'istituto stesso. 113

Il requisito vigente nell'ambito del computo del singolo istituto, secondo cui tutte le partecipazioni detenute direttamente e da consolidare in aziende attive nel settore finanziario devono essere dedotte dai fondi propri di base di qualità primaria (art. 32 lett. j OFoP), impedisce l'impiego e/o il computo plurimo del capitale regolamentare a diversi livelli in seno al gruppo finanziario. Per questo motivo, ai fini della deduzione viene meno un valore soglia. 114

La deduzione a seguito di un'opzione di deduzione selezionata dalla banca nell'ambito delle disposizioni di consolidamento (art. 32 lett. k OFoP) è una conseguenza della disposizione regolamentare dell'area di consolidamento di cui agli articoli 7–9 OFoP. Questa fase si colloca anteriormente al trattamento dei fondi propri per i titoli di partecipazione in aziende del settore finanziario. Per questo motivo, decade, al momento della deduzione, un valore soglia. 115

A livello di strumenti di capitale proprio della banca, l'OFoP distingue tra:

- titoli di partecipazione propri, deducibili dai fondi propri di base di qualità primaria (art. 32 lett. h OFoP); e 116
- ulteriori strumenti di capitale proprio che vengono trattati nell'apposita procedura di deduzione (art. 34 in combinato disposto con l'art. 4 lett. f OFoP). 117

Nel quadro del calcolo della posizione netta, la banca deve determinare se, oltre agli esempi espressamente citati nell'art. 52 OFoP, esistono altri obblighi contrattuali per l'acquisto di strumenti propri di capitale e – all'occorrenza – deve tenerne conto. 117.1*

Per quanto riguarda i derivati, dai fondi propri di qualità primaria devono essere detratti tutti gli adeguamenti di valore che risultano dal rischio di credito della banca stessa. La 117.2*

compensazione di adeguamenti di valore in ragione del rischio di credito della banca stessa con adeguamenti di valore in ragione del rischio di credito delle controparti non è consentita.

C. Deduzioni in base ai valori soglia

Fatti salvi i titoli di partecipazione propri (nm. 116 e 117), le partecipazioni reciproche qualificate (art. 32 lett. i OFoP) e le disposizioni speciali menzionate nei nm. 114 e 115, gli strumenti di capitale proprio detenuti in maniera diretta, indiretta o sintetica presso aziende del settore finanziario sono soggetti a una deduzione in base ai valori soglia. 118*

In tale ambito, tutti gli strumenti di capitale di un'azienda seguono le modalità di trattamento fissate per la componente di titoli di partecipazione in un'azienda (art. 36 OFoP). 119

Tutti gli strumenti di capitale proprio di un'azienda di cui la banca:

- detiene titoli di partecipazione in misura compresa tra zero e un massimo del dieci per cento vengono trattati secondo il valore soglia 1 (art. 37 OFoP). 120
- detiene titoli per oltre il dieci per cento vengono trattati secondo le regole di cui agli art. 38–40 OFoP nell'apposita procedura di deduzione senza valore soglia (per gli strumenti AT1 e T2), rispettivamente (in caso di CET1) misurati in due fasi in base ai valori soglia 2 e 3 ed eventualmente portati in deduzione. 121

Per posizioni indirette si intendono le esposizioni o parti di esposizioni che, in caso di perdita di valore di una posizione diretta, comportano per la banca una perdita sostanzialmente equivalente alla perdita di valore della posizione diretta. 121.1*

Un'esposizione indiretta deve essere riportata nel quadro delle deduzioni con franchigia se il potenziale cambiamento di valore è strettamente correlato al cambiamento di valore di una detenzione diretta di uno strumento di capitale proprio. 121.2*

Parte 2 – Disposizioni speciali per le banche con standard riconosciuti a livello internazionale

XIII. Ulteriori correzioni per le banche con chiusura basata su uno standard riconosciuto a livello internazionale

Ai fini della determinazione dei fondi propri regolamentari consolidati e come base per la ripartizione dei rischi, la FINMA ammette la chiusura contabile allestita secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale. 122

La somma dei singoli elementi del capitale proprio contabile (incl. gli elementi iscritti secondo contabilizzazioni prive di effetti sul conto economico) costituisce la base per il calcolo. 123

Sono tuttavia necessari vari adeguamenti (cfr. nm. 130 e segg.) per raggiungere i 124

seguenti obiettivi:

- garantire una sostanziale parità di trattamento di tutte le banche, indipendentemente dalle norme contabili applicate per l'allestimento dei conti; come pure 125
- raggiungere una dotazione di fondi propri adeguata, solida e durevole. 126

XIV. Calcolo dei fondi propri di base

Ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 OFoP, per le chiusure secondo uno standard riconosciuto a livello internazionale è necessario adeguare il calcolo del CET1 rispettivamente dell'AT1. 127

XV. Correzioni

Le correzioni vengono effettuate a carico degli specifici elementi dei fondi propri affinché sia possibile distinguere tra i fondi propri computabili risultanti, i fondi propri di base di qualità primaria e i fondi propri di base supplementari. 128

A. Principi relativi alle correzioni di utili e perdite non realizzati nei fondi propri di base

In linea di principio, gli utili non realizzati derivanti dalla nuova valutazione di attivi e passivi e non rientranti nelle operazioni di attività di negoziazione di cui al nm. 363 della Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche» devono essere esclusi dai fondi propri di base. 129*

Le perdite non realizzate derivanti dalla nuova valutazione di attivi e passivi possono essere reimputate ai fondi propri di base, a condizione che siano state registrate esclusivamente a seguito all'utilizzo dell'opzione del *fair value* (*fair value option*, cfr. nm. 145 e segg.).¹ 130

A determinate condizioni e previa autorizzazione della FINMA (cfr. nm. 147 e segg.), è possibile rinunciare alla correzione dei fondi propri di base, qualora si tratti di utili e perdite non realizzati risultanti dall'utilizzo dell'opzione del *fair value* su determinati attivi e/o passivi. 131

B. Effetti delle correzioni sugli attivi ponderati in funzione del rischio

Qualora gli utili netti non realizzati (post imposte) vengano dedotti dai fondi propri di base, è consentito calcolare le esigenze di fondi propri sui rispettivi attivi al valore contabile detratti gli utili lordi non realizzati (ante imposte). 132

Qualora, invece, eventuali perdite nette non realizzate (post effetto fiscale) vengano aggiunte di nuovo ai fondi propri di base, le esigenze di fondi propri rispetto agli attivi in questione si calcolano al valore contabile maggiorato delle perdite lorde non realizzate 133

¹ Questo significa che le perdite possono essere reimputate se non devono essere registrate in una chiusura conformemente alla Circ. FINMA 15/1.

(ante imposte).

C. Indicazione delle principali correzioni relative ai fondi propri computabili di banche con standard riconosciuto a livello internazionale

Le correzioni di seguito indicate devono essere riportate nell'attestato dei fondi propri. In funzione delle proprie caratteristiche, una banca potrà eventualmente apportare ulteriori correzioni, le quali devono essere debitamente motivate. 134

Differenze relative all'area di consolidamento: adeguamenti (positivi o negativi) relativi a partecipazioni in aziende che, secondo le prescrizioni svizzere in materia di fondi propri, sono integrate oppure escluse dall'area di consolidamento. 135

Titoli propri di partecipazione: adeguamenti (positivi o negativi) relativi ai propri titoli di partecipazione e ai contratti su propri titoli di partecipazione, inclusi o meno nel portafoglio di negoziazione, che in conformità allo standard riconosciuto a livello internazionale devono essere registrati nei fondi propri. 136

Adeguamenti (positivi o negativi) relativi a utili e perdite non realizzati in base alla valutazione al *fair value* al di fuori delle operazioni di negoziazione: 137

- Deduzione delle differenze di valutazione positive contenute nelle riserve e nelle quote di minoranza, in relazione alla vendita di titoli di partecipazione, titoli di debito e altri attivi disponibili. 138

- Differenze di valutazione negative e positive in relazione ad attivi e passivi per i quali è stata prescelta l'opzione del *fair value*. In caso di riconoscimento dell'opzione del *fair value* da parte delle FINMA è sufficiente che vengano effettuati soltanto gli adeguamenti relativi agli utili e/o alle perdite non realizzati (per l'esercizio in corso e per quelli precedenti) sulla base della variazione del proprio merito di credito. 139

- Deduzione delle differenze di valutazione positive per gli immobili di reddito che sono contenute nel risultato dell'esercizio in corso, nelle riserve (incl. nell'utile riportato) e nelle quote di minoranza. 140

- Deduzione delle differenze di valutazione positive per gli altri immobilizzi contenuti nelle riserve e nelle quote di minoranza. 141

- Deduzione delle altre differenze di valutazione positive contenute nelle riserve, nelle quote di minoranza ed eventualmente nel risultato. 142

Deduzione degli utili e aggiunta delle perdite risultanti dalla valutazione delle coperture di cash flow (*cash flow hedge*). 143

Le passività iscritte a bilancio in relazione a istituti di previdenza professionale (*defined pension fund liabilities*) devono essere sostanzialmente tenute in considerazione e dedotte integralmente ai fini della determinazione dei fondi propri di base di qualità primaria. 144

XVI. Riconoscimento dell'opzione del *fair value* (*fair value option*)

L'IFRS permette, a condizioni restrittive, di valutare al <i>fair value</i> determinati attivi e passivi non appartenenti alle operazioni contabilizzate nel portafoglio di negoziazione e quindi di registrare nel conto economico le rispettive oscillazioni di valore.	145
Il riconoscimento da parte della FINMA dell'opzione del <i>fair value</i> può comprendere anche posizioni di attività di negoziazione che non rientrano nella definizione di cui al nm. 363 della Circ. FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche». Tale riconoscimento si riferisce solo alle posizioni che, secondo uno standard riconosciuto, sono valutate al <i>fair value</i> e le cui variazioni di valore sono registrate nel conto economico.	146*
Su richiesta, la FINMA può accettare che nei fondi propri di base siano considerati gli utili o le perdite non realizzati risultanti dall'utilizzo dell'opzione del <i>fair value</i> , ad eccezione delle oscillazioni di valore positive o negative legate a una variazione del proprio rischio di credito. Le condizioni per l'ammissibilità sono le seguenti:	147
<ul style="list-style-type: none"> • devono essere rispettate le esigenze minime fissate dal Comitato di Basilea (Supervisory Guidance on the use of the fair value option for financial instruments by banks, documento del giugno 2006); 	148
<ul style="list-style-type: none"> • la FINMA può richiedere ulteriori dati che devono essere presentati tramite l'allegato («Reporting relativo all'utilizzo dell'opzione del <i>fair value</i>») e trasmessi per conoscenza alla società di audit. Nell'ambito della vigilanza ai sensi dell'art. 45 OFoP², tali dati devono consentirle di valutare gli effetti dell'utilizzo dell'opzione del <i>fair value</i> sui fondi propri di base. 	149*
Abrogato	150*
Le perdite non realizzate derivanti dalla nuova valutazione di attivi e passivi, che sono state contabilizzate secondo l'opzione del <i>fair value</i> , non devono essere corrette secondo il nm. 133, ad eccezione delle perdite dovute a una variazione del rischio di credito proprio.	151
Se una banca applica uno standard riconosciuto diverso dagli IAS/IFRS, deve operare una distinzione tra gli strumenti che rispettano i criteri della norma IAS 39 ³ e quelli che non li rispettano. Gli utili e le perdite non realizzati registrati in relazione a strumenti che non soddisfano i criteri citati, sono da trattare secondo i nm. 132 e 133.	152
La FINMA completa le informazioni di cui necessita con l'analisi dei rapporti di gestione pubblicati dalla banca. Se una banca applica uno standard riconosciuto diverso dagli	153

² Si intende il processo di valutazione della situazione dei fondi propri in base al pilastro 2 del Processo di controllo prudenziale conformemente alla «Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione – Versione integrale» del giugno 2006 del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

³ L'opzione del *fair value* può essere utilizzata per gli strumenti finanziari, qualora elimini o riduca sostanzialmente l'*accounting mismatch* causato da una valutazione non uniforme o qualora, in conformità a una strategia di gestione del rischio o di investimento adeguatamente documentata, un gruppo di attivi e/o impegni finanziari siano gestiti – e la loro performance misurata – sulla base del *fair value* oppure qualora consenta di valutare *in toto* un contratto finanziario ibrido che soddisfi determinate condizioni.

IAS/IFRS, nella richiesta alla FINMA deve specificare le differenze nell'utilizzo e nella pubblicazione dell'opzione del *fair value*. La FINMA può ammettere deroghe al reporting previsto al nm. 157 (Allegato) se le informazioni contenute sono equivalenti. La FINMA deve essere tempestivamente informata in merito alle modifiche dei relativi standard contabili.

Il consenso della FINMA in conformità al nm. 147 viene concesso previa ricezione di un rapporto della società di audit, redatto secondo le istruzioni della FINMA, sul primo utilizzo dell'opzione del *fair value* che attesti il rispetto delle esigenze minime del Comitato di Basilea. 154

XVII. Calcolo a livello di chiusura individuale

Il nm. 1c DAC circoscrive l'utilizzo degli standard riconosciuti alle chiusure consolidate e alle chiusure individuali supplementari. Pertanto, rimane necessario l'allestimento di una chiusura statutaria annuale a livello individuale conforme alle DAC. Questa chiusura e le rispettive chiusure intermedie interne conformi alle DAC costituiscono la base per il calcolo dei fondi propri computabili e necessari a livello di singolo istituto. 155

La FINMA esamina le richieste motivate di calcolo dei fondi propri computabili e necessari, a livello individuale, sulla base delle cifre ricavate in conformità a uno standard riconosciuto e, in presenza di circostanze particolari, le approva. 156

XVIII. Reporting supplementare

A integrazione delle informazioni richieste nell'Allegato, in casi specifici la FINMA può richiedere la presentazione di ulteriori indicazioni supplementari, stabilendo la forma e la frequenza delle stesse. 157

XIX. Audit

Le società di audit verificano il rispetto della presente circolare conformemente a quanto sancito dalla Circ. FINMA 13/3 «Attività di audit» ed espongono il risultato delle loro verifiche nel rapporto di audit. 158*

XX. Disposizioni transitorie

Le modifiche del 18 settembre 2013 (nm. modificati 118, 149, nuovi nm. 13.1, 107.1, 107.2, 117.1, 117.2, 121.1, 121.2, nm. 150 abrogato) entrano in vigore il 1° gennaio 2014 e devono essere attuate entro il 30 giugno 2014. 159*

Le modifiche del 27 marzo 2014 (nm. modificati 6, 99, 100, 129 e 146) entrano in vigore il 1° gennaio 2015. 160*

Reporting relativo all'utilizzo dell'opzione del *fair value*

Informazioni concernenti il *fair value* degli strumenti finanziari

Attivi e passivi	Valore contabile (secondo il <i>fair value</i>)	Indicazione separata degli utili lordi	Indicazione separata delle perdite lorde	Differenza tra il valore contabile e il valore contrattuale che deve essere versato alla scadenza
Attivi finanziari detenuti a scopo di negoziazione				
Titoli di partecipazione destinati alla vendita				
Titoli di debito destinati alla vendita				
Altri attivi destinati alla vendita				
Attivi finanziari la cui variazione del valore è stata registrata nel conto economico in base all'opzione del <i>fair value</i>				
- Titoli di partecipazione				
- Titoli di debito				
- Prestiti e anticipi				
- Altri attivi				4
Impegni finanziari detenuti per la negoziazione				
Impegni finanziari la cui variazione del valore è stata registrata nel conto economico in base all'opzione del <i>fair value</i>				

⁴ Se la banca dispone di attivi finanziari rientranti in questa categoria e non è in grado di determinare la differenza, deve fornire una giustificazione.

Allegato



Reporting relativo all'utilizzo dell'opzione del *fair value*

- Altri attivi				
Impegni finanziari detenuti per la negoziazione				
Impegni finanziari la cui variazione del valore è registrata nel conto economico in base all'opzione del <i>fair value</i>				

Elenco delle modifiche



Questa circolare è modificata come segue:

Modifica del 6 dicembre 2012 entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

nm. modificato	158
----------------	-----

Modifiche del 18 settembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014.

nuovi nm.	13.1, 107.1, 107.2, 117.1, 117.2, 121.1, 121.2, 159
-----------	---

nm. modificati	118, 149
----------------	----------

nm. abrogato	150
--------------	-----

Modifiche del 27 marzo 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015.

nm. modificati	6, 99, 100, 129, 146
----------------	----------------------

nuovo nm.	160
-----------	-----